

OGGETTO: Convenzione per l'utilizzo condiviso con il Comune di Vibonati del dipendente del Comune di Angri a tempo pieno ed indeterminato, Occhiuzzi Marco, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell'art. 1, comma 124, della L. 145/2018, fino al 31.12.2026.

**Il Responsabile U.O.C.
Affari Generali, Demografici, Personale e Digitalizzazione**

Nella qualità di incaricata ex art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del Decreto Sindacale prot. n. 37203 del 17.11.2025, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Dato atto che:

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/04/2026, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/04/2026, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- con la Deliberazione di G.C. n. 85 del 10/04/2026 è stato approvato il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2026/2028;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 07/05/2026, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il PIAO 2026/2028, ex art 6 del D.L. 80/2021 convertito con modificazioni in L.113/2021;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 08/05/2026, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2026, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2025;

Rilevato che

-l'art. 23 del CCNL del Comparto Funzioni locali prevede:

il comma 1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura

come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

Il comma 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

- l'art. 1, comma 124, della legge 30.12.2018, n. 145 secondo cui "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004";

Premesso che con la Deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 29/01/2026 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Angri ed il Comune di Vibonati per l'utilizzo condiviso, ai sensi dell'art. 23 del CCNL funzioni locali 16.11.2022, del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Angri, Occhiuzzi Marco, inquadrato nell'Area degli Istruttori, ex cat. C, del vigente CCNL Funzioni Locali, per n.18 ore settimanali, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31.08.2026 e con la possibilità di proroga previo assenso di tutti i soggetti interessati;

Vista la Convenzione, sottoscritta tra le parti con prot. n.3358/2026, con la quale è stato previsto che il Comune di Vibonati è autorizzato all'utilizzo condiviso del dipendente del Comune di Angri, Occhiuzzi Marco, in regime di convenzione ex art. 23 del CCNL del 16/11/2022, per numero 18 ore settimanali, a partire dal 05.02.2026 fino al 31.08.2026, con la possibilità di proroga previo assenso di tutti i soggetti interessati;

Vista la determinazione dirigenziale RGC n. 183 del 02/02/2026 con la quale si è preso atto *"ai sensi della convenzione citata in premessa, che prevede l'utilizzo temporaneo presso il Comune di Vibonati del dipendente Occhiuzzi Marco, dipendente del Comune di Angri con qualifica di "Istruttore" ex cat. C:*

- l'impiego a tempo parziale per 18 ore settimanali (su due giornate) dal 05/02/2026 al 31/08/2026;

- il Comune di Vibonati rimborserà al Comune di Angri, previa formale richiesta, il trattamento economico lordo e i relativi oneri, oltre all'Irap, in rapporto alle ore di lavoro prestate;

- il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato"

Preso atto della nota del Comune di Vibonati, a firma del Sindaco, acquisita al prot. n. 25963 del 20/08/2026, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile, con la quale si chiede al Comune di Angri: *" Al fine di garantire la continuità del servizio, assicurare la funzionalità dell'ufficio ed evitare l'insorgenza di criticità organizzative o disservizi, la disponibilità a concedere la proroga della durata della Convenzione per l'utilizzo del dipendente Occhiuzzi Marco per n. 18 ore settimanali, dal 01/09/2026 al 31/12/2026";*

Preso atto, altresì, che il dipendente del Comune di Angri, Occhiuzzi Marco, con nota acquisita al prot. n.26324 del 26/08/2026, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile, ha comunicato *"la propria formale ed incondizionata disponibilità all'accettazione della proroga della Convenzione per l'utilizzo condiviso di personale per il periodo dal primo settembre 2026 al 31 dicembre 2026, per n. 18 ore settimanali, alle medesime condizioni economiche, giuridiche ed organizzative stabilite nel contratto di convenzione originario";*

Valutato, pertanto, nello spirito della massima collaborazione tra enti, di dare la disponibilità al Comune di Vibonati per l'utilizzo congiunto del dipendente del Comune di Angri, Occhiuzzi Marco dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31.12.2026;

Richiamata

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 31/08/2026 di approvazione del nuovo schema di convenzione, tra il Comune di Angri ed il Comune di Vibonati per l'utilizzo condiviso, ai sensi dell'art. 23 del CCNL funzioni locali 16.11.2022, del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Angri, Occhiuzzi Marco, inquadrato nell'Area degli Istruttori, ex cat. C, del vigente CCNL Funzioni Locali, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31.12.2026 con la quale è stato deliberato che:

1. l'assegnazione del suddetto dipendente è conferita per n.18 ore settimanali da svolgersi nei giorni da concordare tra il Responsabile U.O.C. Affari Generali del Comune di Angri e il Responsabile del settore del Comune di Vibonati in base alle esigenze del servizio di assegnazione del Comune di Angri;
2. durante il periodo di impiego presso il Comune di Vibonati, il trattamento economico fisso e continuativo sarà erogato dal Comune di Angri, con successivo rimborso da parte dell'Ente presso il quale il dipendente presta servizio;
3. ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione prima della scadenza stabilita con preavviso di almeno quindici giorni. Il Comune di Angri si riserva altresì il diritto di recesso nel caso di ingiustificato ritardo nelle operazioni di rimborso che sia superiore a 60 giorni;

4. lo scioglimento della presente convenzione potrà avvenire, osservando il termine di preavviso di almeno quindici giorni, anche nel caso in cui il dipendente comunichi la propria indisponibilità a continuare il rapporto ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022;
5. la misura della quota parte del trattamento economico, comprensivo di oneri riflessi ed Irap posta a carico del Comune di Vibonati per il periodo di durata della convenzione, precisamente dal 01/09/2026 al 31/12/2026, è quantificata in via presuntiva in € 6.500,00;
6. il rimborso mensile da parte del Comune di Vibonati della quota parte del trattamento economico, comprensivo di oneri riflessi ed Irap, anticipato al dipendente dal Comune di Angri, determinerà, pertanto un'entrata presumibilmente pari ad euro 6.500,00;

- la Convenzione sottoscritta in data 31/08/2026 prot. 26714/2026, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile, per l'utilizzo condiviso, ai sensi dell'art. 23 del CCNL funzioni locali 16.11.2022, del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Angri, Occhiuzzi Marco, inquadrato nell'Area degli Istruttori, ex cat. C, del vigente CCNL Funzioni Locali, a decorrere dal 01.09.2026 fino al 31.12.2026;

Preso atto lo svolgimento della prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Vibonati, pari a n. 18 (diciotto) ore settimanali, sarà effettuata in continuità con la precedente Convenzione, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza;

Precisato che:

- la prestazione resa dal lavoratore ai sensi della presente convenzione non perfeziona un'assunzione a tempo determinato né si configura come comando;
- la titolarità del rapporto organico è conservata presso l'ente di provenienza a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio;
- il Comune di Angri, titolare del rapporto di lavoro, anticipa la retribuzione mensile dovuta alla dipendente e il Comune di Vibonati provvede al rimborso mensile pro quota al Comune di Angri, nella misura corrispondente per il periodo dal 01/09/2026 al 31/12/2026;

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;
- il CCNL Funzioni locali 23 febbraio 2026;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza.

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

Di prendere atto che con la Deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 31/08/2026 è stato approvato il nuovo schema di convenzione, tra il Comune di Angri ed il Comune di Vibonati per l'utilizzo condiviso, ai sensi dell'art. 23 del CCNL funzioni locali 16.11.2022, del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Angri, Occhiuzzi Marco, inquadrato nell'Area degli Istruttori, ex cat. C, del vigente CCNL Funzioni Locali, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31.12.2026 con la quale è stato deliberato che:

1. l'assegnazione del suddetto dipendente è conferita per n.18 ore settimanali da svolgersi nei giorni da concordare tra il Responsabile U.O.C. Affari Generali del Comune di Angri e il Responsabile del settore del Comune di Vibonati in base alle esigenze del servizio di assegnazione del Comune di Angri;
2. durante il periodo di impiego presso il Comune di Vibonati, il trattamento economico fisso e continuativo sarà erogato dal Comune di Angri, con successivo rimborso da parte dell'Ente presso il quale il dipendente presta servizio;
3. ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione prima della scadenza stabilita con preavviso di almeno quindici giorni. Il Comune di Angri si riserva altresì il diritto di recesso nel caso di ingiustificato ritardo nelle operazioni di rimborso che sia superiore a 60 giorni;
4. lo scioglimento della presente convenzione potrà avvenire, osservando il termine di preavviso di almeno quindici giorni, anche nel caso in cui il dipendente comunichi la propria indisponibilità a continuare il rapporto ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022;
5. la misura della quota parte del trattamento economico, comprensivo di oneri riflessi ed Irap posta a carico del Comune di Vibonati per il periodo di durata della convenzione, precisamente dal 01/09/2026 al 31/12/2026, è quantificata in via presuntiva in € 6.500,00;
6. il rimborso mensile da parte del Comune di Vibonati della quota parte del trattamento economico, comprensivo di oneri riflessi ed Irap, anticipato al dipendente dal Comune di Angri, determinerà, pertanto un'entrata presumibilmente pari ad euro 6.500,00;

- la Convenzione sottoscritta in data 31/08/2026 prot. 26714/2026, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile, per l'utilizzo condiviso, ai sensi dell'art. 23 del CCNL funzioni locali 16.11.2022, del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Angri, Occhiuzzi Marco, inquadrato nell'Area degli Istruttori, ex cat. C, del vigente CCNL Funzioni Locali, a decorrere dal 01.09.2026 fino al 31.12.2026;

Di prendere atto che lo svolgimento della prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Vibonati, pari a n. 18 (diciotto) ore settimanali, sarà effettuata in continuità con la precedente Convenzione, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza;

Di precisare che:

- la prestazione resa dal lavoratore ai sensi della presente convenzione non perfeziona un'assunzione a tempo determinato né si configura come comando;
- la titolarità del rapporto organico è conservata presso l'ente di provenienza a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio;
- il Comune di Angri, titolare del rapporto di lavoro, anticipa la retribuzione mensile dovuta alla dipendente e il Comune di Vibonati provvede al rimborso mensile pro quota al Comune di Angri, nella misura corrispondente per il periodo dal 01/09/2026 al 31/12/2026;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1 del decreto legislativo 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per la dovuta pubblicità e nella sezione Amministrazione Trasparente per finalità di trasparenza, nei casi previsti dal D. Lgs. n. 33/13 e ss.mm.ii., nelle pertinenti sottosezioni.

Il Responsabile U.O.C.

Affari Generali, Servizi Demografici,

Personale

e Digitalizzazione

Dott.ssa Teresa Tortora